

TI_GERICHTE 52.2019.601 vom 23. Oktober 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.601

FR: TI_GERICHTE 52.2019.601 du 23 octobre 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2019.601 del 23 ottobre 2019

Regeste

Dipendenti cantonali. Trasferimento (ingiustificato) ad altra funzione

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente interessata dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmM) è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmM). I fatti decisivi sono noti.

E. 2

La ricorrente ha innanzitutto eccepito la violazione del diritto di essere sentita per non essersi potuta esprimere compiutamente su ogni aspetto rilevante prima dell'emanazione della decisione impugnata. In particolare, non sarebbe mai stata adottata alcuna mancanza professionale. Inoltre, la decisione non sarebbe sufficientemente motivata.

E. 2.1

La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale e dalle garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito conferisce all'interessato tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura, tra cui la facoltà di esprimersi prima che sia adottata una decisione sfavorevole nei suoi confronti (DTF 144 I 11 consid. 5.3, 143 V 71 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3, 135 I 279 consid. 2.3, 135 I 187 consid. 2.2; STF 2C_879/2014 del 17 aprile 2015 consid. 2.2, 1C_356/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.4, 2C_880/2011 del 29 maggio 2012 consid. 4.2). Per quanto attiene alla procedura di trasferimento di un dipendente, l'art. 18a cpv. 3 LORD si limita a prevedere che l'interessato deve essere sentito.

E. 2.2

Per l'art. 46 cpv. 1 LPAmM ogni decisione deve essere motivata per scritto e deve indicare il rimedio giuridico. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della

decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5; STA 52.2013.169 del 26 agosto 2014 consid. 4.3; 1988 n. 45; Adelio Scolari , Diritto amministrativo, parte generale, II a ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594; Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n 2c ad art. 26).

E. 2.3

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa). Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame di quella decidente. Inoltre, eventuali carenze di motivazione possono essere sanate a condizione che l'autorità decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questa adottati in sede di risposta.

E. 2.4

Nel caso concreto all'insorgente è stato prospettato il provvedimento, dapprima in occasione di un colloquio e in seguito per scritto. Vero è che la lettera con cui il cancelliere dello Stato ha invitato la ricorrente a esprimersi al riguardo faceva riferimento unicamente alla sua inabilità lavorativa e, in modo piuttosto generico, a esigenze di servizio. Nessun accenno invece a eventuali mancanze dell'insorgente sul piano professionale. Motivazione, quest'ultima, che è comparsa soltanto nella risoluzione impugnata ed è stata meglio esposta con la risposta di causa dell'autorità di nomina. Sulla stessa, la ricorrente ha comunque potuto compiutamente prendere posizione dinanzi a questo Tribunale, che esamina liberamente fatti e diritto, di modo che ogni eventuale violazione può ritenersi sanata.

E. 2.5

Medesima conclusione può essere tratta per quanto attiene alla censurata carenza di motivazione della decisione impugnata. Sebbene le inadempienze dell'insorgente siano state addotte in modo piuttosto generico (mancato rispetto di alcune importanti scadenze), l'autorità ha poi specificato di cosa si sarebbe trattato e su questo rimprovero la ricorrente ha avuto ampia possibilità di esprimersi.

E. 3

Secondo l'art. 18a cpv. 1 LORD, se le esigenze di servizio lo richiedono, l'autorità di nomina può trasferire i dipendenti da una sede di servizio a un'altra, nell'ambito della stessa funzione, o da una funzione a un'altra funzione adeguata nella medesima sede di servizio o in altra sede. La decisione di trasferimento dev'essere motivata e comunicata tempestivamente all'interessato (cpv. 4). Le esigenze del dipendente trasferito, nella misura del possibile, devono essere tenute in considerazione (cpv. 5).

E. 4.1

Il Governo nella sua decisione ha addotto più di una ragione a sostegno del trasferimento dell'insorgente. Motivi che ha precisato in questa sede, ponendo l'accento sul mancato rispetto di alcune importanti scadenze da parte della dipendente. Al proposito, l'autorità di nomina ha specificato trattarsi del ritardo accumulato nella presentazione dello scadenziario

delle elezioni cantonali, che la ricorrente avrebbe presentato unicamente il 4 dicembre 2018, dopo vari solleciti verbali e in forma incompleta. La tabella sarebbe poi stata riconsegnata dalla ricorrente il 21 dicembre 2018, senza gli aggiornamenti richiesti. A tale mancanza avrebbe sopperito la predecessora dell'insorgente chiamata in sua sostituzione. Il Governo, con la risposta, è arrivato ad affermare che il trasferimento sarebbe stato dettato esclusivamente da questo aspetto e non da motivi legati allo stato di salute della ricorrente.

E. 4.2

Tale mancanza, se anche fosse dimostrata, non sarebbe di rilevanza tale da giustificare la misura del trasferimento. Sebbene il compito di preparare lo scadenziario per le elezioni sia senza dubbio importante, un singolo episodio non è sintomo di una situazione problematica all'interno dell'ufficio che necessita un provvedimento drastico come l'allontanamento della caposervizio. Tant'è che un rimprovero al riguardo non è mai stato formalmente mosso all'insorgente prima della decisione impugnata; anche in quell'occasione, inoltre, è stato soltanto accennato in termini molto generici. Non emerge insomma che prima dell'assenza per malattia dell'insorgente vi fossero particolari problemi all'interno del servizio, risolvibili con il suo trasferimento. Anzi, il Governo ha evidenziato difficoltà causate proprio dall'assenza della medesima. In difetto di una situazione di disagio dimostrata, o anche solo resa verosimile, difficilmente si può concludere che il provvedimento sia stato adottato per assecondare un'esplicita richiesta della ricorrente, che sarebbe stata formulata al cancelliere in un incontro del 5 giugno 2020. Prova ne è che di tale domanda non è stata inizialmente fatta menzione quando le è stato prospettato il provvedimento.

E. 4.3

Venendo a cadere questo motivo, che l'autorità ha dichiarato essere l'esclusiva ragione del trasferimento, la decisione non può che dimostrarsi lesiva del diritto. D'altro canto, nemmeno le altre motivazioni addotte nella decisione impugnata, sulle quali le prese di posizione del Governo non brillano per coerenza, giustificherebbero la misura adottata. Il Consiglio di Stato ha messo più volte in luce il disagio causato dall'assenza per malattia dell'insorgente e dell'incertezza relativa al suo rientro in servizio a tempo pieno. Simili inconvenienti si riscontrano ogniqualvolta un dipendente si assenta per lunghi periodi di inabilità lavorativa e impongono il ricorso a sostituti. Tale problematica, in difetto di altre particolari ragioni concomitanti, non giustifica tuttavia la misura del trasferimento, specie se ciò comporta una retrocessione di tre classi di stipendio, come nel caso concreto. Giungendo a diversa conclusione si ammetterebbe la facoltà per l'autorità di nomina di trasferire incondizionatamente dipendenti a funzioni di classe inferiore soltanto perché inabili al lavoro. Ciò che, oltre a mal conciliarsi con le garanzie previste dalla legge a tutela dei collaboratori assenti per malattia (cfr. art. 30 LStip per lo stipendio e art. 60 cpv. 3 lett. b LORD che accorda una protezione dal licenziamento a causa di malattia nei primi 18 mesi di assenza), urterebbe il comune senso di giustizia.

E. 5

Visto quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.

E. 6

L'emaneazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso.

E. 7

La tassa di giustizia è posta a carico dello Stato, intervenuto a difesa dei propri interessi pecuniari (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAm). Esso rifonderà inoltre alla ricorrente, assistita da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione del 23 ottobre 2019 (n. 5171) del Consiglio di Stato è annullata. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF). 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente

La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.